

CIRCOLARE N. 298 del 3 Marzo 1997

OGGETTO: Danno alla persona - Raccolta delle pronunce giurisprudenziali.

Questo Istituto ha potuto rilevare in tema di risarcimento del danno alla persona da responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, la carenza, allo stato, di uniformità di criteri per la liquidazione del danno medesimo in ambito nazionale, osservando invero l'applicazione di criteri liquidativi differenziati anche territorialmente.

E' questa una questione di grande importanza sociale che incide sulla esigenza fortemente sentita dalla collettività di certezza del diritto e nel contempo rilevante per la stabilità delle imprese e per il rigoroso conseguimento dell'equilibrio tariffario che risente inevitabilmente della eccessiva oscillazione del dato relativo al danno alla persona e, di conseguenza, della non facile prevedibilità del relativo costo, a fronte del quale le imprese non sempre hanno potuto determinare un premio di equilibrio e appostare quindi riserve congrue.

Questo Istituto avverte pertanto l'opportunità di pervenire, entro tempi ragionevolmente brevi, al superamento dell'attuale situazione di incertezza liquidativa e intende promuovere, attraverso la fattiva collaborazione di tutti gli operatori del settore, la convergenza verso criteri di uniformità nella definizione e liquidazione del danno alla persona, con particolare riferimento alla componente relativa al danno biologico.

Considerato quanto precede si invitano le imprese a trasmettere alla Commissione Danni Fisici dell'ANIA le sentenze pronunciate dalle diverse autorità giurisdizionali nel corso degli anni 1994-1995-1996 e 1997 che abbiano accertato e liquidato danni alla persona. Le suddette pronunce dovranno essere corredate, ove possibile, dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'autorità giudicante.

Le imprese sono altresì invitate a trasmettere a questo Istituto una scheda relativa alle pronunce giurisprudenziali di volta in volta rimesse alla Commissione Danni Fisici dell'ANIA.

In tale scheda dovranno essere indicati in particolare gli estremi identificativi della sentenza: organo giudicante, data e numero della pronuncia.

Nella suddetta scheda dovranno altresì essere fornite informazioni sintetiche in ordine al tipo di danno alla persona accertato (Invalidità temporanea e/o Invalidità permanente), alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta, all'importo a diverso titolo liquidato.

Considerata l'importanza che la raccolta delle sentenze in parola riveste ai fini della individuazione di uniformi criteri di valutazione del danno alla persona da valere per l'intero territorio nazionale, le imprese sono vivamente pregate di dare esecuzione alla presente circolare.